

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

DETERMINAZIONE n. 2/2021

Avellino, 12 maggio 2021

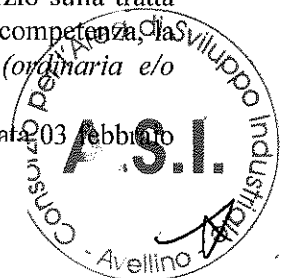
Oggetto: Giudizio Civile Atto di citazione notificato a mezzo pec ai sensi dell'art. 3 bis L. n. 53/1994 il 13 febbraio 2021 - Giudice di Pace di Cervinara - udienza del 22 maggio 2021 - sig. omissis / Consorzio ASI di Avellino per risarcimento danni materiali e fisici subiti a causa del sinistro n. 203/2021/51009 del giorno 27 novembre 2020, ore 06.00 circa - in località Comune di San Martino Valle Caudina (Av) Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine direzione Cervinara. Conferimento incarico legale e relativo mandato.

IL PRESIDENTE

VISTA preliminarmente la relazione dell'Avv. Francesco Sica di cui alla nota del 04 maggio 2021, prot. n. 2759, dalla quale si evince quanto segue:

PREMESSO CHE

- in data 22 gennaio 2021, perveniva al Consorzio ASI a mezzo pec una richiesta di risarcimento danni (acquisita al protocollo consortile n. 432, il giorno 25 gennaio 2021), da parte dell'Avv. Francesco De Cicco, in nome e per conto del sig. omissis per i danni materiali e fisici subiti dal proprio assistito, a seguito del sinistro avvenuto in data 27 novembre 2020, ore 06,00 circa, in località Comune di S.M. Valle Caudina (Av), asse attrezzato Valle Caudina/Pianodardine, direzione Cervinara (Av), a causa della pessima visibilità causata dalla nebbia ivi presente ed all'assenza di illuminazione pubblica, nonché per la totale illegittimità della rotonda, l'autovettura finiva la sua corsa proprio sulla rotonda, investendo il muricciolo e subendo gravosi danni;
- provvedeva con nota del 27 gennaio 2021, acquisita al protocollo consortile n. 505, il medesimo giorno, ad inoltrare al legale di controparte Avv. Francesco De Cicco apposita richiesta di documentazione integrativa, al fine di *"consentire al Consorzio ASI una valutazione precisa di tutti gli elementi dell'accaduto e determinare possibili responsabilità nel sinistro in questione, nonché la competenza in merito ad un eventuale risarcimento dei danni subiti"*;
- provvedeva, anche al fine di una valutazione stragiudiziale della vicenda, con nota del 27 gennaio 2021, acquisita al protocollo consortile n. 509, il medesimo giorno, unitamente al Direttore Generale f.f., a denunciare il sinistro in questione all'Assicurazione Generali Italia S.p.a.- Agenzia Salerno (ed inviata per conoscenza tra l'altro al Dirigente dell'Area Tecnica, al sig. Alfonso Del Giudice, al geom. Antonio Capodilupo, alla Società Hirpinia Multiservizi Scarl ed al legale di controparte), in quanto, alla data del sinistro, detta Compagnia Assicurativa garantiva l'Ente per la responsabilità civile verso terzi sulle strade di propria competenza, con polizza n. 361124162 (con franchigia fissata in Euro 1.500,00 di cui al Contratto Assicurativo) al fine del servizio di perizia e quantificazione dei detti danni, con relativo pagamento degli stessi e successivo rimborso da parte del Consorzio;
- con nota del 28 gennaio 2021, assunta al protocollo consortile n. 559, il giorno 29 gennaio 2021, il legale di controparte, inoltrava la documentazione integrativa richiesta con la nota innanzi menzionata, ed in particolare la documentazione fotografica, stralcio planimetrico luogo del sinistro, certificazione medica di infortunio;
- con nota del 01 febbraio 2021, prot. n. 566, il legale provvedeva a trasmettere immediatamente la relativa documentazione e richiedeva al Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio, al geom. Antonio Capodilupo, alla Società Hirpinia Multiservizi Scarl ed al sig. Alfonso Del Giudice, ciascuno nelle rispettive qualità, a voler effettuare le relative verifiche ed accertamenti in merito alla competenza del Consorzio sulla tratta stradale teatro del sinistro, nonché a trasmettere, qualora fosse stata confermata la relativa competenza, la documentazione (anche fotografica) inerente gli eventuali interventi di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) effettuati sulla tratta stradale in questione;
- il Dirigente dell'Area Tecnica, avendo ricevuto la relativa documentazione, accertava in data 203 febbraio



2021 (acquisita al prot. n. 896, il giorno 15 febbraio 2021) a margine della nota del 01 febbraio 2021, prot. n. 566, che *"la viabilità individuata nelle foto acquisite al prot. consortile al n. 559 del 29 gennaio 2021, è di proprietà del Consorzio, trattasi dell'asse attrezzato Valle Caudina – Pianodardine"*;

- in data 13 febbraio 2021, veniva notificato a mezzo pec ai sensi dell'art. 3 bis L. n. 53/94, al Consorzio ASI un atto (acquisito al protocollo consortile n. 891, il giorno 15 febbraio 2021), con il quale l'Avv. Francesco De Cicco, in nome e per conto del sig. omissis, citava l'Ente a comparire innanzi al Giudice di Pace di Cervinara, al fine di *"condannare il Consorzio ASI della Provincia di Avellino, in favore dell'attore, al risarcimento di ogni danno subito e quindi pagare all'istante la somma di € 6.541,24 ridotta in € 5.000,00, per le causali di cui in parte motiva"*;

- successivamente all'accertamento effettuato ed all'atto di citazione notificato, con nota del 15 febbraio 2021, prot. n. 901, provvedeva a sollecitare il Dirigente dell'Area LL.PP.-Espropriazioni, l'ing. Giovanni Sciscio, a voler *"effettuare opportune verifiche ed a relazionare su quanto asserito dal legale di controparte, nel relativo atto di citazione, nonché ad eseguire eventuale apposito sopralluogo per valutare i gradi di rischio e pericolosità, ponendo in essere eventuali interventi di messa in sicurezza dell'area, finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità"*, nonché invitava nuovamente, il geom. Antonio Capodilupo, la Società Hirpinia Multiservizi Scarl ed il sig. Alfonso Del Giudice, ciascuno nelle rispettive qualità, a voler trasmettere *"la documentazione inerente gli eventuali interventi di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) effettuati sulla tratta stradale in questione con indicazione puntuale del periodo in cui detti interventi sono stati realizzati"*;

- unitamente al Direttore Generale f.f. comunicava all'Assicurazione Generali Italia S.p.a, per il tramite della liquidatrice dott.ssa Rosanna Cusati con nota del 01 marzo 2021, prot. n. 1294, gli accertamenti effettuati da parte del Dirigente dell'Area Tecnica e quanto dallo stesso verificato, evidenziando che *"nonostante la richiesta di verifiche sulla tratta stradale teatro del sinistro e la trasmissione della relativa documentazione (rispettivamente con note del 01 febbraio 2021, prot. 566 e del 15 febbraio 2021, prot. 901), anche in virtù di quanto asserito dal legale di controparte nella messa in mora e nel relativo atto di citazione (in particolare assenza di illuminazione pubblica ed illegittimità della rotatoria - contraria a norme di legge), nonché del puntuale accertamento effettuato dal Dirigente dell'Area Tecnica inoltrato agli uffici/Società e personale tecnico consortile che legge per conoscenza, alcuna comunicazione è ad oggi pervenuta, in merito ad eventuali relazioni tecniche sulla rotatoria e/o interventi di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) effettuati sulla tratta stradale teatro del sinistro, con indicazione del periodo in cui detti interventi sono stati realizzati, al fine di consentire anche alla Generali Italia S.p.a. una più puntuale valutazione di tutti gli elementi dell'accaduto"*;

- con nota del 19 aprile 2021, acquisita al protocollo consortile n. 2510, il giorno 21 aprile 2021, il Perito Ind. Petrucci Adriano, comunicava all'Ente di essere stato incaricato dalla Compagnia Assicurativa Generali Italia S.p.a., per la gestione della relativa pratica;

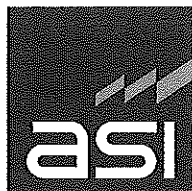
CONSIDERATO CHE

- sono ancora in corso gli accertamenti peritali da parte della Compagnia di Assicurazione Generali Italia S.p.a;

- l'Assicurazioni Generali S.p.a. ha tenuto fin qui i necessari rapporti con il sig. [redacted] il legale, senza però giungere, ad oggi, alla composizione stragiudiziale della controversia;

VISTA altresì la relativa proposta dell'Avv. Francesco Sica di cui alla nota del 04 maggio 2021, prot. n. 2759, di *"nominare un legale al fine di costituirsi e resistere nel giudizio, di cui in premessa, con le più ampie facoltà di legge, nei termini di cui all'atto di citazione, per dedurre le giuste difese in favore del Consorzio e tutelare gli interessi nonché le ragioni dell'Ente, anche mediante la individuazione del professionista secondo la procedura di cui all'art. 14 della Polizza Assicurativa n. 361124162 attualmente in essere, stipulata con la Compagnia Assicurativa Generali Italia S.p.a. che garantisce l'Ente per la Responsabilità Civile verso terzi sulle strade di propria competenza, senza che in quest'ultima ipotesi, vi sia alcun onere a carico del Consorzio, in quanto lo stesso e' coperto da polizza assicurativa"*, trasmessa al Direttore Generale f.f., all'Ufficio Amministrativo per il tramite del Dirigente Responsabile ed al Responsabile Ufficio Contabile per gli adempimenti di rispettiva competenza;

VISTO anche l'art. 14 della Polizza Assicurativa di responsabilità Civile verso Terzi n. 361124162 stipulata con la Compagnia Assicurativa Generali Italia S.p.a. che garantisce l'Ente per la responsabilità civile verso terzi sulle strade di propria competenza, che recita: *"La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile....., a nome*



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

dell'assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato....";

RITENUTA valida e pienamente condivisibile la relativa proposta, in particolare relativamente alla nomina del legale secondo la procedura di cui all'art. 14 della Polizza Assicurativa innanzi richiamata;

RILEVATO che l'udienza per la comparizione veniva fissata per il giorno 22.05.2021, con l'espresso invito a costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 319 c.p.c. o direttamente in udienza;

RITENUTO

- necessario rispettare i termini per l'attivazione da parte degli uffici di competenza delle relative procedure amministrative nonché per la costituzione in giudizio di cui all'atto di citazione;
- necessario altresì costituirsi in giudizio per dedurre le giuste difese in favore del Consorzio e tutelare gli interessi nonché le ragioni dell'Ente;
- pertanto, necessario ed opportuno affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente, e quindi la rappresentanza e difesa del Consorzio ASI di Avellino dinanzi al Giudice di Pace di Cervinara (Av), nel procedimento civile sopra descritto all'Avvocato che verrà designato dalla Generali Italia S.p.a. - Area Liquidazione Servizio Gestione Sinistri;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di conferire formale incarico legale;

VISTO

- l'art. 9 del vigente Statuto Consortile;
- lo schema di disciplinare d'incarico approvato con Deliberazione n. 2018/21/296 del 18 settembre 2018 nel quale sono prestabilite le modalità di svolgimento dell'incarico ed i compensi determinati in base ai valori *minimi di liquidazione* - di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al Decreto Ministeriale n. 37 dell'08 marzo 2018 (*pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018*) dal titolo "*Regolamento recante modifiche al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*";



con il parere favorevole del Direttore Generale f.f., che controfirma

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di incaricare l'Avvocato che verrà designato a tal uopo dalla Generali Italia S.p.a. - Area Liquidazione Servizio Gestione Sinistri, compagnia assicuratrice dell'Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi in virtù della Polizza Assicurativa in essere al momento del sinistro, di rappresentare e difendere il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino innanzi al Giudice di Pace di Cervinara nel giudizio posto in essere dal sig. omissis c/ il Consorzio ASI di Avellino, con potere di transigere e/o accettare rinuncia in via stragiudiziale o eventualmente in giudizio.
- 3) Di dare atto che l'affidamento del suddetto incarico non comporta alcun onere a carico del Consorzio, in quanto il compenso professionale e tutte le spese di giudizio per la suddetta attività cadono a carico della Generali Italia S.p.a. così come previsto dall'art.14 della Polizza Assicurativa n. 361124162;
L'incarico viene conferito alle condizioni di cui al disciplinare di incarico successivamente sottoscritto con il professionista designato dalla Generali Italia S.p.a..
A tal fine al nominato professionista verrà rilasciato ampio mandato con ogni potere e facoltà.
- 4) Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo a porre in essere i necessari ulteriori adempimenti amministrativi di cui agli artt. 2 e ss. del vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi legali e trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché all'Ufficio di Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013.
- 5) La presente sarà sottoposta a ratifica del prossimo Comitato Direttivo utile. 

